

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 42

14 novembre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40
DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";
- l'art. 40 "Legge finanziaria regionale", della legge sopraindicata, che stabilisce fra l'altro, l'adozione, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
- l'art. 5 della legge sull'Ordinamento contabile che prevede l'adozione di un bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale ed approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale, le cui previsioni di spesa siano correlate a quelle indicate dagli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi, e quelle d'entrata costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri;

Preso atto della relazione presentata dal Vice Presidente e Assessore a Finanze. Europa, con la quale sono state fornite le motivazioni tecnico-politiche circa la presentazione del progetto di legge finanziaria regionale correlato al progetto di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 approvato dalla Giunta regionale contestualmente al presente atto;

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge

affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione del Bilancio 2006 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la Legge finanziaria regionale costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio 2006 e dal Bilancio pluriennale 2006-2008;

Richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante l'oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", e concernente la revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 43/01;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Risorse Finanziarie e Strumentali, dott. Luciano Pasquini, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta del Vice Presidente e Assessore a Finanze. Europa;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008.

Art. 1

Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per l'esercizio 2006, a valere sul Capitolo 03905.

Art. 2

Sviluppo del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"

Esercizio 2006: Euro 800.000,00

b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2006: Euro 100.000,00

c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo re-

gionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)“

Esercizio 2006: Euro 1.600.000,00

d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)“

Esercizio 2006: Euro 10.000.000,00.

Art. 3

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 4

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2006, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 5

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica,

pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) "

Esercizio 2006: Euro 500.000,00.

Art. 6

Interventi per la forestazione

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:

- a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6) "

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

Art. 7

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:

- a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:

Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (articolo 4, comma 3, L. 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42) "

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00

- b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42) "

Esercizio 2006: Euro 1.835.000,00.

Art. 8

Valorizzazione delle attività ittiche

1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 - Valorizzazione attività ittiche.

Art. 9

Organizzazione turistica regionale

Interventi per la promozione

e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale della azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi s.r.l. di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma 2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2006: +Euro 150.000,00

Esercizio 2007: Euro 12.150.000,00.

Art. 10

Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi finalizzati all'acquisto di edifici di carattere storico-artistico o ambientale ai sensi della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) a valere sul Capitolo 30895 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la riduzione di Euro 108.068,61.

Art. 11

Fondo per la conservazione della natura

1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2006, di Euro 15.000,00 (Cap. 38050);
- b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 55.026,79 (Cap. 38058);
- c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap. 38070).

Art. 12

Opere acquedottistiche e fognarie

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

Art. 13

Interventi volti al disinquinamento
delle acque del Mar Adriatico

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonchè ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne") è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 250.000,00 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 - Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150.

Art. 14

Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 37332 "Fondo per l'anticipazione delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"

Esercizio 2006: Euro 500.000,00

- b) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

Art. 15

Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l'esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali.

Art. 16

Parchi regionali e riserve naturali

1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), per l'esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 17

Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2006, di Euro 500.000,00.

Art. 18

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:

- a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2006: Euro 15.000.000,00.

Art. 19

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla ricapitalizzazione della società S.A.B. -

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società S.A.B. - Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., della quale è già socio ai sensi della L.R. 23 ottobre 1986, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società S.A.B. - Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.), entro il limite massimo di tre milioni di Euro, per

l'esercizio 2006 a valere sul Capitolo 45710 CNI afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.

Art. 20

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 2.150.000,00.

Art. 21

Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 22

Fondo sociale regionale

1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 6.171.701,26 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

Art. 23

Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

Esercizio 2006: Euro 4.000.000,00.

Art. 24

Contributi alle Aziende Regionali per
il Diritto allo Studio Universitario di Modena
e Reggio Emilia e di Parma per interventi
straordinari di edilizia universitaria

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale alle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma, per la ristrutturazione e la nuova costruzione di residenze universitarie. Tali finanziamenti sono destinati alle residenze universitarie "Mario Allegretti" per un importo di Euro 325.000,00 e "San Pancrazio" per un importo di Euro 838.000,00. La Giunta regionale con proprio atto assegna i contributi e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario sopraindicate.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta per l'esercizio finanziario 2006 un'autorizzazione di spesa di Euro 1.163.000,00 a valere sul Capitolo 73132 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

Art. 25

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 3.875.000,00 a

valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 26

Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.)

1. La Regione, in qualità di socio partecipante, si attiva per il proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari, dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.), di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale) e all'art. 34 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 27.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a valere sul Capitolo 70814 CNI "Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.)" afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per l'esercizio 2006 e per un importo di Euro 200.000,00.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare quanto disposto al comma 1.

Art. 27

Politiche regionali a favore dei giovani

1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

Art. 28
Trasferimento all'esercizio 2006
della autorizzazioni di spesa relative al 2005
finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2006 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2005:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	1.150.000,00
2)	2775	1.2.3.3.4425	100.000,00
3)	3850	1.2.3.3.4440	50.460,45
4)	3925	1.2.1.3.1520	140.439,55
5)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
6)	4276	1.2.1.3.1600	24.304.118,40
7)	4348	1.2.1.3.1600	10.742.611,29
8)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
9)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
10)	16332	1.3.1.3.6300	3.716.447,36
11)	16400	1.3.1.3.6300	1.104.340,52
12)	21078	1.3.2.3.8000	2.000.000,00
13)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
14)	23417	1.3.2.3.8350	6.484.667,25
15)	23419	1.3.2.3.8350	391.213,32
16)	25525	1.3.3.3.10010	5.421.052,91
17)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
18)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30

19)	27718	1.3.4.3.11600	516.456,90
20)	27727	1.3.4.3.11610	500.000,00
21)	30640	1.4.1.3.12630	5.197.595,40
22)	30644	1.4.1.3.12630	146.092,15
23)	30646	1.4.1.3.12630	1.656.550,00
24)	30880	1.4.1.3.12620	255.319,62
25)	30885	1.4.1.3.12620	3.361.538,74
26)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
27)	31110	1.4.1.3.12650	44.397.150,26
28)	32020	1.4.1.3.12670	15.077.652,28
29)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
30)	32097	1.4.1.3.12735	14.647.891,70
31)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
32)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
33)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
34)	35305	1.4.2.3.14000	2.745.553,50
35)	37150	1.4.2.3.14150	284.760,44
36)	37332	1.4.2.3.14220	1.569.844,66
37)	37336	1.4.2.3.14200	5.913.447,03
38)	37374	1.4.2.3.14220	4.195.434,00
39)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50
40)	37378	1.4.2.3.14223	1.000.000,00
41)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
42)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
43)	38030	1.4.2.3.14300	845.090,00

44)	38090	1.4.2.3.14305	2.025.065,29
45)	39050	1.4.2.3.14500	3.719.264,41
46)	39185	1.4.2.3.14500	172.730,40
47)	39220	1.4.2.3.14500	3.626.526,42
48)	39360	1.4.2.3.14555	2.854.773,37
49)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
50)	41250	1.4.3.3.15800	2.678.202,58
51)	41360	1.4.3.3.15800	1.036.440,61
52)	41550	1.4.3.3.15800	409.874,14
53)	41570	1.4.3.3.15800	311.188,11
54)	41900	1.4.3.3.15820	125.000,00
55)	41995	1.4.3.3.15820	3.191.982,77
56)	43027	1.4.3.3.16000	1.914.827,41
57)	43221	1.4.3.3.16010	6.045.023,28
58)	43270	1.4.3.3.16010	24.742.903,52
59)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
60)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
61)	45175	1.4.3.3.16200	13.257.656,29
62)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
63)	45184	1.4.3.3.16200	19.919.362,79
64)	45190	1.4.3.3.16200	135.913,80
65)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
66)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
67)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
68)	46125	1.4.3.3.16600	649.813,86

69)	47010	1.4.4.3.17400	1.000.000,00
70)	47015	1.4.4.3.17400	1.065.827,59
71)	47111	1.4.4.3.17400	428.080,34
72)	47114	1.4.4.3.17400	4.855.138,45
73)	48050	1.4.4.3.17450	3.222.883,57
74)	57200	1.5.2.3.21000	6.416.562,17
75)	57680	1.5.2.3.21060	3.294.421,02
76)	64400	1.5.1.3.19100	1.087.795,00
77)	65707	1.5.1.3.19050	5.044.627,68
78)	65712	1.5.2.3.21080	768.634,06
79)	65714	1.5.1.3.19050	1.094.888,60
80)	65717	1.5.1.3.19050	2.427.935,61
81)	65770	1.5.1.3.19070	20.335.849,79
82)	68321	1.5.2.3.21060	4.520.154,80
83)	70718	1.6.5.3.27520	10.227.839,46
84)	71572	1.6.5.3.27540	1.786.553,68
85)	73140	1.6.3.3.24510	619.000,00
86)	75303	1.6.4.3.26500	266.621,48
87)	78569	1.4.2.3.14380	451.352,69
88)	78705	1.6.6.3.28500	379.325,62

Art. 29

Modificazioni alla legge regionale 8 agosto
2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo)

1. Dopo l'art. 11 della L.R. 24/2001 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 11 bis

Fondo di rotazione per la realizzazione
delle politiche per la casa

1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti individuati dalla Regione, ai sensi dell'art. 14, per la realizzazione di case destinate all'assegnazione in locazione permanente e temporanea ed all'acquisizione in proprietà.

2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l'onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti individuati dalla Regione stessa.

3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 11.

4. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.>>

Art. 30

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

Art. 31
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
-
-

